


Il D.lgs 626/94 e il D.lgs 81/2008(testo unico):cosa cambia per il medico competente

DR. ALDO PALLIGGIANO

**PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MEDICI
DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA**

aldo.palliggiano@tiscalinet.it


EXPO SicuraMente 28/05/08 – Fiera di Brescia



Qualifica del Medico Competente (sec D.lgs 626/94)


Secondo D.lgs 626/94, è medico competente il medico:

- Specialista in Medicina del lavoro o Medicina Preventiva dei Lavoratori
- Autorizzato ai sensi del D.L 277/91
- Specialista in Igiene
- Specialista in Medicina Legale




Qualifica del Medico Competente (sec D.lgs 81/2008)

- Specialista in Medicina del Lavoro o Medicina Preventiva dei Lavoratori o Docente in Medicina del Lavoro
- Autorizzato ai sensi del D.L 277/91
- Specialista in Igiene o in Medicina Legale (**Questi ultimi devono frequentare appositi percorsi formativi universitari**). Sono esentati dalla qualificazione coloro che sono in grado di dimostrare di aver svolto attività di medico competente per almeno un anno nel triennio precedente.




E' inoltre previsto un Albo dei
Medici Competenti istituito
presso il Ministero della Salute
(ora Ministero del Welfare)



Svolgimento dell'attività di Medico Competente (sec D.lgs 626/94)

- Dipendente da una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore.
- Libero professionista.
- Dipendente del Datore di lavoro.




Secondo il D.lgs 81/08, invece...

- Dipendente o **COLLABORATORE** di una struttura pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore.
- Libero professionista
- Dipendente del Datore di lavoro.


Il dipendente di una struttura pubblica assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza **NON PUO' PRESTARE** su tutto il territorio nazionale attività di medico competente.

Nel caso di aziende con più unità produttive il Datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando fra essi un medico con funzioni di coordinamento.



Rapporti del Medico Competente con il S.S.N (Art.40 D.lgs 81/2008)

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.




Sorveglianza sanitaria **(sec D.lgs 626/94)**

Art.16 D.lgs 626/94:


E' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, e prevede:

- 1) Accertamenti preventivi, per valutare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- 2) Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.




Sorveglianza sanitaria **(sec D.lgs 81/08)**

Art. 41: è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi lavorativi



La sorveglianza sanitaria comprende: (art.41 D.lgs 81/2008)


- Visite mediche preventive (**divieto assoluto** di visite preassuntive e accertamento stati di gravidanza).
- Visite mediche periodiche, con periodicità annuale (o con cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio).
- Visita medica su richiesta del lavoratore.
- Vista medica per cambio mansione.
- Visita medica per cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa (es. esposizione ad agenti chimici e/o cancerogeni).



Giudizi di idoneità


Poco cambia dal D.lgs 626/94 al D.lgs 81/2008 per i giudizi di idoneità:

- Questi devono essere espressi sempre relativamente alla mansione specifica, per iscritto, e avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'Organo di Vigilanza.



Provvedimenti del Datore di lavoro(art.42 D.lgs 81/08)

Qualora il medico competente esprima un giudizio di non idoneità alla mansione specifica il Datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
IL D.lgs 626/94 non normava quest'eventualità.




Obblighi del Medico Competente

COLLABORAZIONE


- Il medico competente collabora con il Datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

Il M.C. collabora all'attuazione di programmi di “promozione della salute”, secondo principi della responsabilità sociale.




Sorveglianza sanitaria

- Il Medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari mirati in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. (differenza con D.lgs 626/94 art.17)




CARTELLE SANITARIE

- **Art. 25 comma c) (81/2008)**: il medico competente istituisce, aggiorna e **custodisce** una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (modello allegato 3 A).




CARTELLE SANITARIE: CUSTODIA

- **Art. 17 comma d) D.lgs 626/94**: le cartelle sono custodite presso il Datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- **Art. 25 comma c) D.lgs 81/2008**: il medico custodisce le cartelle sanitarie e nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti concorda con il Datore di lavoro il luogo di custodia.




CONSEGNA E INVIO DATI

- **Art. 25 comma d)** consegna al Datore di lavoro, alla cessazione del rapporto, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
- **Art. 25 comma e)** consegna al lavoratore la documentazione sanitaria in suo possesso, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- **Art. 25 comma f)** invia all'ISPELS per via telematica le cartelle sanitarie e di rischio (per esposizione ad agenti biologici e/o cancerogeni).




INFORMAZIONE SANITARIA

- **Art. 25 comma g,h,i)**: il M.C. informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati degli stessi. Inoltre fornisce informazioni sullo stato di salute collettivo dei lavoratori al loro rappresentante nel corso della riunione annuale.



SOPRALLUOGHI AZIENDALI


- **Art.17 comma h D.lgs 626/94**: il M.C. congiuntamente al RSPP visita gli ambienti di lavoro almeno 2 volte all'anno.
- **Art. 25 comma I D.lgs 81/08**: il M.C. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.



RIUNIONE PERIODICA

- Sostanzialmente invariati gli obblighi del D.lgs 626/94 e del D.lgs 81/08.


La riunione è indetta una volta l'anno e partecipano il Datore di lavoro, l'RSPP, il Medico Competente, il RLS.



SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE


- Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 10.500 € per le violazioni dell'art.25 D.lgs 81/08 per le violazioni degli obblighi di:
 - a) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria;
 - b) istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio.
 - c) consegna dati al Datore di lavoro, cartelle ai lavoratori alla dimissione e invio alla ISPELS della documentazione;
 - d) mancata effettuazione del sopralluogo;
 - e) mancata trasmissione alla ASL delle informazioni relative ai dati collettivi sanitari.

Le sanzioni per il medico competente erano (art.92 D.lgs 626/94):
arresto fino a 2 mesi e ammenda fino a sei milioni di lire.




E, OLTRE A TUTTO CIO'...

- Incombenze per agenti chimici, biologici, cancerogeni ...
- Compilazione e trasmissione di cartelle sanitarie di registri ad hoc ...
- Vidimazione registri, aumento della burocrazia ...



**MA VALE LA PENA DI FARE IL
MEDICO COMPETENTE?
E QUALE E' IL "GIUSTO
COMPENSO"?**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE